



Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZ. CIVILE

Il Giudice, Dr. Giuseppe Bianchi, ha emesso la seguente

SENTENZA.

Nella causa civile iscritta al n. 439 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015 e decisa all'udienza del 22.1.2016, vertente

TRA

JAMGHILI ALI, con il patrocinio dell'Avv. PITONI ROMINA in virtù di delega a margine dell'atto di opposizione;

PARTE OPPONENTE

CONTRO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE GIA' PROVINCIA DI ROMA in persona del presidente legale rappresentante pt , con il patrocinio dell'Avv. ALBANESE ELETTA in virtù di delega in calce all'atto di costituzione;

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: sanzioni amministrative

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.



FATTO E DIRITTO

Jamghili Ali ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa (per violazione dell'art. 193 del d.vo 152/06: "*trasporto di rifiuti - parti d telaio e di motore appartenenti a veicoli - senza il prescritto formulario di identificazione*") dalla Provincia di Roma in data 18.11.2014 deducendo che "*può accadere che un soggetto non abbia intenzione di <disfarsi> del materiale ma abbia interesse allo sfruttamento o alla commercializzazione in un processo successivo ... nel caso di specie il ricorrente ha acquistato con regolare ricevuta fiscale delle parti di ricambio al fine di effettuare nel proprio paese d'origine delle riparazioni?*".

L'Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è fondata, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità nella nozione di rifiuto (offerta dall'art. 183, lett. a, del codice dell'ambiente: "*per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi?*") dei materiali trasportati dal ricorrente.

Con il d.vo n. 205/10, che ha eliminato dalla nozione di rifiuto il riferimento alle categorie di rifiuti, per individuare la nozione di rifiuto occorre avere riguardo esclusivamente alla condotta del soggetto che detiene gli oggetti, essendo necessario che il soggetto abbia deciso di disfarsi delle cose trasportate.

Nel caso di specie, non è stata in alcun modo dimostrata la volontà del ricorrente di non utilizzare più il materiale trasportato in quanto facente parte di un processo produttivo ormai concluso, né l'inutilizzabilità di tale materiale emerge dalla descrizione degli elementi di ricambio contenuta nel verbale del 12.2.2010 (posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata), privo di qualsivoglia indicazione che possa far presumere l'impossibilità di riutilizzo degli stessi oggetti (parti di ricambio di autoveicoli che, ancorché usati, sono normalmente suscettibili di riutilizzazione economica) o la loro destinazione allo smaltimento (tanto che, nello stesso verbale, si dà atto che il ricorrente era in procinto di partire, lo stesso giorno, per la Spagna: pag. 2 del verbale).

Non essendo, pertanto, emerso alcun elemento utile a desumere la volontà del ricorrente di disfarsi del materiale in suo possesso, elemento costitutivo della definizione normativa di "rifiuto", a sua volta presupposto per l'applicazione della

sanzione connessa alla violazione dell'art. 193 del codice dell'ambiente, l'ordinanza ingiunzione impugnata merita di essere annullata.

Né può essere invocata la normativa cui la resistente ha fatto riferimento (d.vo 209 ed art. 231, comma 10, del codice dell'ambiente), estranea alla violazione sanzionata.

Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dottor Giuseppe Bianchi, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 6120 del 18.11.2014316/10/i, emessa dalla Provincia di Roma nei confronti del ricorrente;
- condanna l'Amministrazione resistente al ricorrente le spese di lite che liquida in € 600,00, oltre rimborso generale, iva e cpa.

Civitavecchia, 22.1.2016 22/01/2016

Il Giudice
Giuseppe Bianchi

